

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

Repertorio n. _____ – Registro atti privati

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI FRUTTI PENDENTI DEGLI
OLIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL'AREA PEEP DI MAGLIANO IN
TOSCANA CAPOLUOGO – ANNATA OLIVICOLA 2026/2027**

Addì _____, in Magliano in Toscana, presso la sede comunale di via XXIV
Maggio n. 9, con la presente scrittura privata, stipulata in modalità elettronica e da
valere a ogni effetto di legge,

TRA il **Comune di Magliano in Toscana** (C.F. e P.I. 00117640532), rappresentato
dal Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Leonardo BARTOLI, domiciliato per la
carica presso la sede comunale, che interviene in nome e per conto del Comune ai
sensi dell'art. 107, c. 3, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e del decreto sindacale di
nomina n. _____ del _____,

E _____, nato/a a _____ il _____,
residente a _____, C.F. _____ (di seguito anche
«contraente» o «concessionario»),

PREMESSO CHE con determinazione n. _____ del _____ (art. 192
D.Lgs. 267/2000) sono stati approvati l'avviso pubblico e lo schema del presente
contratto, e con determinazione n. _____ del _____ la raccolta è stata
assegnata al concessionario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del
contratto.

Art. 2 – Oggetto. Il Comune concede al concessionario la raccolta delle olive degli
olivi di proprietà comunale nell'area PEEP di Magliano in Toscana capoluogo,

lungo via Filippo Turati (Catasto Terreni, foglio 74, particella 846), per l'annata olivicola 2026/2027 (porzione assegnata: _____). La raccolta si completa entro il 31 dicembre 2026.

Art. 3 – Documenti del contratto. Fanno parte del contratto, anche se non allegati, l'avviso pubblico e la determinazione di assegnazione.

Art. 4 – Durata. Il contratto dura dalla sottoscrizione al 30 settembre 2027 e cessa senza bisogno di disdetta; non si rinnova tacitamente. Non costituisce contratto agrario e non dà titolo a proroghe o prelazioni.

Art. 5 – Corrispettivo. La concessione è senza canone: il valore della raccolta compensa le prestazioni dell'articolo seguente.

Art. 6 – Obblighi del contraente. Il concessionario provvede a proprie spese, con tecniche idonee e dispositivi di protezione adeguati: a) alla potatura di tutte le piante, entro il 31 marzo 2027; b) alla pulizia del terreno (sfalcio dell'erba, rimozione di rovi e sterpaglie), prima della raccolta ed entro il 31 maggio 2027; c) all'allontanamento dei residui di potatura e di sfalcio, o alla loro trinciatura sul posto; è vietato bruciarli. Il terreno si usa solo per la raccolta e per queste cure: l'area è soggetta a vincolo paesaggistico e archeologico, e non sono ammessi scavi, lavorazioni profonde del terreno, recinzioni o manufatti, né l'abbattimento o l'espianto delle piante.

Art. 7 – Obblighi del Comune. Il Comune consegna l'area nello stato di fatto in cui si trova e consente l'accesso per la raccolta e per le cure.

Art. 8 – Controlli. Il Comune può verificare in ogni momento l'esecuzione del contratto, anche con sopralluoghi, e il contraente ne agevola lo svolgimento.

Art. 9 – Penali. Se la potatura o la pulizia non sono eseguite nei termini, il Comune vi provvede a spese del concessionario, che è escluso dalle concessioni

successive. Le penali si applicano previa contestazione scritta dell'inadempimento, con un termine non inferiore a dieci giorni per le controdeduzioni.

Art. 10 – Inadempimento e risoluzione. In caso di inadempimento il Comune può diffidare il contraente ad adempiere entro un congruo termine, decorso il quale il contratto è risolto di diritto; il contratto si risolve altresì di diritto, quando il Comune dichiara di valersene, per grave o ripetuto inadempimento. Resta salvo il risarcimento del danno.

Art. 11 – Recesso. Il Comune può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con preavviso scritto di almeno trenta giorni; al contraente spetta soltanto quanto previsto dalla legge per le prestazioni già eseguite.

Art. 12 – Divieto di cessione. Il contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte; la prestazione o il bene non possono essere subappaltati o subconcessi se non nei casi e nei limiti di legge.

Art. 13 – Responsabilità. Il contraente esegue il contratto con mezzi propri, a proprio rischio e nel rispetto delle norme di sicurezza; risponde dei danni a persone e cose causati nell'esecuzione e tiene indenne il Comune da ogni pretesa di terzi.

Art. 14 – Riconsegna. Alla scadenza l'area torna nella piena disponibilità del Comune, pulita e con le piante potate, senza indennizzi per il concessionario.

Art. 15 – Domicilio e comunicazioni. Le parti eleggono domicilio agli indirizzi indicati in comparizione; le comunicazioni tra loro avvengono per posta elettronica certificata o raccomandata.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali. I dati personali del contraente sono trattati dal Comune, titolare del trattamento, per la stipula e l'esecuzione del contratto (art. 6, par. 1, lett. b, Reg. UE 2016/679) e conservati secondo le norme

sugli archivi pubblici; l'informativa completa è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 17 – Spese. Tutte le spese del contratto, compresi l'imposta di bollo e l'eventuale registrazione, sono a carico del contraente.

Art. 18 – Controversie. Per ogni controversia è competente il Foro di Grosseto.

Art. 19 – Rinvio. Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni vigenti.

Art. 20 – Approvazione specifica. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il contraente approva specificamente le clausole degli articoli 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune

Il concessionario

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Leonardo BARTOLI

Documento informatico firmato digitalmente dalle parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005.